



YOOX GROUP

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ORDINARIA

*24 aprile 2012 - prima convocazione
27 aprile 2012 - seconda convocazione*

STRAORDINARIA

*24 aprile 2012 - prima convocazione
26 aprile 2012 - seconda convocazione
27 aprile 2012 - terza convocazione*

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2011.

Il bilancio al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 8.058.981,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nella quale è inclusa anche la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" di cui all'art. 123-*bis* del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato, già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo pertanto di destinare l'utile di Euro 8.058.981,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25) come segue:

- di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l'intero importo pari a Euro 8.058.981,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25).

Vi proponiamo inoltre di prendere atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile netto pari a Euro 10.000.397,07 (diecimilionitrecentonovantesette/07).

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YOOX S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 8.058.981,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25) come segue:*
 - *di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l'intero importo pari a Euro 8.058.981,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25).*

L'Assemblea inoltre prende atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile netto pari a Euro 10.000.397,07 (diecimilionitrecentonovantesette/07)."

Punto 3 all'ordine del giorno

Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010, conferito dall'Assemblea ordinaria della Società dell'8 settembre 2009, come modificato dall'Assemblea ordinaria della Società del 21 aprile 2010, per gli esercizi 2009 - 2017.

In proposito, si precisa che la proposta di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti consegue ai maggiori tempi richiesti in relazione (i) allo svolgimento della revisione legale dei conti limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011; e (ii) alla stima degli stessi sulla base di quanto comunicato dall'Alta Direzione del Gruppo in merito alla prospettata crescita del volume di affari e del processo di internazionalizzazione in essere.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale della Vostra Società ha formulato una proposta di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di KPMG S.p.A., conferito dall'Assemblea ordinaria della Società dell'8 settembre 2009, come modificato dall'Assemblea ordinaria della Società del 21 aprile 2010, per gli esercizi 2009 - 2017.

La proposta del Collegio Sindacale è allegata alla presente Relazione *sub* "A".

Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A.
per l'integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione alla società KPMG S.p.A.
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. N. 39/2010

Ai Signori *Azionisti* della società YOOX S.p.A. (di seguito la "*Società*"),

Il *Collegio Sindacale*

premesse che

- in data 8 settembre 2009 è stato conferito alla KPMG S.p.A. (di seguito anche la "*Società di Revisione*") l'incarico di revisione contabile, per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2017, ovvero sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017;
- il predetto incarico è stato successivamente integrato, a seguito delle modifiche normative intervenute, su proposta motivata del medesimo *Collegio Sindacale* del giorno 11 marzo 2010 con delibera dell'Assemblea dei soci del 4 maggio 2010;
- in data il 07 aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 - recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" (di seguito "*Decreto*");
- a seguito della entrata in vigore del *Decreto* la revisione contabile è ora configurata come revisione legale dei conti;
- l'art. 13 del *Decreto* ha testualmente previsto: "*Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";
- a fronte delle ore di attività impiegate per l'incarico, stante la crescita dimensionale della *Società*, la *Società di Revisione* ha richiesto una integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione, quindi un adeguamento dei corrispettivi spettanti;
- è richiesto al *Collegio Sindacale* di formulare una proposta motivata per l'adeguamento dei corrispettivi durante l'incarico di revisione;
- a tal fine il *Collegio Sindacale* ha valutato l'opportunità di tale integrazione;


considerato che

- rilevano: *(i)* i maggiori tempi che si sono resi necessari per lo svolgimento della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 e *(ii)* la stima degli stessi sulla base di quanto comunicato dall'Alta Direzione del Gruppo in merito alla prospettata crescita del volume di affari e del processo di internazionalizzazione in essere della *Società*;

tenuto conto

- delle previsioni di cui all'art. 145-bis del Regolamento degli Emittenti (approvato con Delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni) relativamente ai criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile;

tutto ciò premesso e considerato



il Collegio Sindacale della Società, visto anche l'articolo 13, comma 1, del Decreto, ha provveduto ad effettuare una analisi e valutazione tecnico-economica del maggior impegno richiesto e da richiedersi al soggetto incaricato della revisione per lo svolgimento delle relative attività, ed è giunto a formulare all'Assemblea la Proposta di revisione degli onorari della Società di Revisione, come di seguito illustrata.

In particolare il Collegio Sindacale ha acquisito dalla Società di Revisione una proposta di modifica dei corrispettivi (che si allega alla presente sub Allegato 1), basata sulla modifica del numero di ore richiesto per l'effettuazione delle attività di revisione legale e del mix quali-quantitativo delle risorse impiegate, che è stata oggetto di approfondimento e discussione tra i componenti del Collegio stesso.

Al termine del processo di valutazione, il Collegio Sindacale ha ritenuto congrua la proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società di Revisione.

In particolare si evidenzia che:

- il corrispettivo per l'incarico – così come proposto nella sua globalità e nel dettaglio delle singole voci - è determinato in relazione alle ore per anno, in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore; di seguito, il dettaglio:

Revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al:	Ore	Corrispettivi (Euro)
31 dicembre 2011	1.660	173.250
31 dicembre 2012	1.950	202.250
31 dicembre 2013 e successivi	2.185	226.250
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al:		
30 giugno 2011	400	41.200
30 giugno 2012	430	44.200
30 giugno 2013 e successivi	440	45.200

- i corrispettivi indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile e non comprendono le spese relative ai viaggi, alla segreteria ecc.;
- gli onorari predetti, come nell'incarico allo stato in vigore, si intendono al netto di IVA e sono soggetti a rivalutazione ISTAT;
- il numero di ore per lo svolgimento dell'incarico risulta ragionevole;
- il trattamento economico richiesto appare in linea con le migliori condizioni di mercato, commisurato all'ampiezza e alla qualità dei servizi offerti, oltre che determinato in conformità a quanto indicato nella Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996;
- la Società di Revisione possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla Legge e, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità o situazioni di conflitti di interesse rilevanti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- la Società di Revisione dispone di una struttura adeguata, sotto il profilo organizzativo, all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere.

Il Collegio Sindacale, in conclusione, avendo potuto constatare che la richiesta economica di KPMG S.p.A. è in linea con

la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, la professionalità del personale da impiegare e le quotazioni del mercato,

propone sulla base delle motivazioni esposte

a codesta Assemblea degli Azionisti di voler adeguare il compenso annuo della società di revisione KPMG S.p.A. come da richiesta di integrazione della stessa società di revisione datata 15 settembre 2011 di cui all'*Allegato 1*.

Allegato 1: "Incarico di revisione contabile conferito ai sensi della lettera di incarico del 2 settembre 2009 e successive integrazioni – Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico" - del 15 settembre 2011

Milano, 5 marzo 2012


Il Collegio Sindacale



Filippo Tonolo - Presidente



David Reali – Sindaco Effettivo



Luca Sifo – Sindaco Effettivo



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Andrea Costa, 160
40134 BOLOGNA BO

Telefono +39 051 4392511
Telefax +39 051 4392599
e-mail it-fmauditely@kpmg.it

Riservata
Spettabile
YOOX S.p.A.
Via Nannetti, 1
40069 Zola Predosa BO

Alla cortese attenzione del Dott. Francesco Guidotti, Chief Financial Officer

15 settembre 2011

Incarico di revisione contabile conferito ai sensi della lettera di incarico del 2 settembre 2009 e successive integrazioni - Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico

Egregi Signori

riepiloghiamo nel seguito gli accordi recentemente intercorsi con riferimento all'aggiornamento dei tempi e dei corrispettivi relativi alla revisione contabile del bilancio separato e del bilancio consolidato degli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2017 della YOOX S.p.A. e dei tempi e dei corrispettivi relativi alla revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati con chiusura dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2017:

	Ore	Corrispettivi €
Revisione del bilancio d'esercizio e consolidato al:		
- 31 dicembre 2011	1.660	173.250
- 31 dicembre 2012	1.950	202.250
- 31 dicembre 2013 e successivi	2.185	226.250
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al:		
- 30 giugno 2011	400	41.200
- 30 giugno 2012	430	44.200
- 30 giugno 2013 e successivi	440	45.200

Gli aspetti che abbiamo tenuto in considerazione nella predisposizione della presente integrazione dei tempi e dei corrispettivi relativi alla nostra revisione contabile, come precedentemente con Voi discussi, sono sinteticamente riepilogabili come segue:

- maggiori tempi che si sono resi necessari per lo svolgimento della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011;
- maggiori tempi che, sulla base di quanto comunicatoci dall'Alta Direzione del Gruppo in merito alla prospettata crescita del volume di affari e del processo di internazionalizzazione

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero.

Ancona Anzio Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia Cagliari
Catania Como Firenze Genova
Lecco Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Udine Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 7.625.700,00 i.v.
Registro Imprese di Milano e
Codice Fiscale N. 0370960159
R.E.A. Milano N. 512867
Partita IVA 0070960159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano MI ITALIA



*YOOX S.p.A.
Lettera di aggiornamento corrispettivi
15 settembre 2011*

in corso, stimiamo si renderanno necessari per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato degli esercizi oggetto della presente lettera di integrazione.

I corrispettivi indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile e non comprendono le spese vive relative a viaggi, le spese di segreteria, le altre spese sostenute per Vostro conto (telefono, telefax, riproduzione delle relazioni, consulenze esterne, ecc.) e l'IVA.

Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per Vostro conto Vi saranno addebitate a consuntivo e comunque entro un limite ragionevolmente stimabile in misura non superiore al 10% dei corrispettivi sopra indicati, con esclusione delle spese sostenute per le trasferte all'estero, le quali Vi saranno addebitate a consuntivo.

Segnaliamo inoltre che i corrispettivi sopra indicati relativi alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 e alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 sono stati adeguati tenendo in considerazione, come indicato nella nostra lettera d'incarico precedentemente menzionata, che l'indice ISTAT relativo al costo della vita nel periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011 è aumentato del 2.7%.

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono pertanto basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2012 nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Per qualsiasi altra condizione relativa al nostro incarico, non prevista dalla presente lettera, si rinvia alla nostra lettera di incarico originaria del 2 settembre 2009 e successive integrazioni.

Alleghiamo copia della presente lettera che Vi chiediamo di volerci restituire firmata per accettazione.

• • •

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 7 ottobre 2009; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici Amministratori. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Inoltre, si ricorda che la Vostra Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere la qualifica di STAR, nell'organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 2.2.3 comma 3, lettera k) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. In forza della previsione dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nei Consigli di Amministrazione composti fino a otto membri, devono essere presenti almeno due Amministratori indipendenti, nei Consigli di Amministrazione composti da 9 fino a 14 membri, devono essere presenti almeno tre Amministratori indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri, devono essere presenti almeno quattro Amministratori indipendenti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito specificate, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore indipendente ex art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro venerdì 30 marzo 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota di minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro martedì 3 aprile 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste devono contenere, anche in allegato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione *pro tempore* vigente: (i) i *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro martedì 3 aprile 2012) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di cui al punto a) ai sensi delle disposizioni applicabili, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di cui al punto a) non risulti eletto nemmeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore indipendente ex art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della

lista di cui al presente punto b), il primo Amministratore indipendente *ex art. 147-ter* del D.Lgs. n. 58/1998 indicato nella lista di cui al presente punto b).

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore indipendente *ex art. 147-ter* del D.Lgs. n. 58/1998, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti *ex art. 147-ter* del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Si ricorda, inoltre, che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per l'attribuzione agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile.

Punto 5 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 7 ottobre 2009; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito specificate, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro venerdì 30 marzo 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata yoox.corporate@registerpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro martedì 3 aprile 2012). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro lunedì 2 aprile 2012). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro martedì 3 aprile 2012) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

All'elezione dei Sindaci si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di cui al punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio

Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche sul compenso dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto il quale prevede che la retribuzione dei componenti dell'organo di controllo sia determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Zola Predosa (BO), 7 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Federico Marchetti